

Prot. n. 17263
di data -02/10/2014
allegato - n. 1

Contatti

Funzionario
Istruttore: dott. ssa Sabrina Loprete
e-mail: sabrina.loprete@regione.fvg.it
Tel/Fax: 040/3775554 040/3775523
Note: inviato via PEC



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE
SOCIO SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

tel + 39 0403775551
fax + 39 0403775523

salute@regione.fvg.it
salute@certregione.fvg.it
I - 34124 Trieste, Riva Nazario Sauro 8

Servizio sanità pubblica veterinaria

Ai Responsabili dei Servizi veterinari

Oggetto: Art. 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.
Requisiti ambulanze veterinarie: trasmissione Linee guida.

Come è noto l'art. 16 della L.R. 20/12 prevede che la cattura degli animali d'affezione per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica deve essere effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dipendente o convenzionato, *opportunamente attrezzato e formato*.

In seguito alla riforma del Codice della Strada che, nel 2010, ha introdotto l'obbligo di soccorso per gli animali, e in attuazione del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217, il Ministero della Salute ha recentemente emanato delle disposizioni tecniche relative alle attrezzature che devono possedere le autoambulanze veterinarie ossia dei "Veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto".

Con la presente si trasmettono, pertanto, le Linee Guida emanate con il parere favorevole espresso dal Ministero dei Trasporti e della sezione normativa del Consiglio di Stato, recanti disposizioni relative alle attrezzature della autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217.

Le Linee Guida ministeriali - attenendosi alle indicazioni dei Trasporti - contengono disposizioni sia per quanto riguarda le autoambulanze veterinarie per il recupero e il trasporto degli animali in stato di necessità che per quelle che prestano anche il primo soccorso ai suddetti animali.

In particolare, le autoambulanze adibite al primo soccorso, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario. Devono essere dotate almeno di:

- Fonte ossigeno;
- Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
- Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
- Attrezzature per la ventilazione polmonare;
- Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
- Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.

Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario.

Le autoambulanze adibite al trasporto degli animali in stato di necessità devono essere dotate di attrezzature minime, in base alle caratteristiche e alle dimensioni degli animali; nel dettagliarle, le linee guida distinguono fra animali di grossa taglia da un lato e dall'altro cani e gatti (animali di piccola taglia in generale, volatili inclusi). Se tali autoveicoli vengono destinati anche al primo soccorso, si devono rispettare anche le disposizioni espressamente previste per questa finalità.

Il personale non veterinario presente su tutte le autoambulanze - siano adibite esclusivamente al trasporto che anche al soccorso - deve ricevere un'adeguata formazione in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività. Possono promuovere percorsi formativi per gli operatori le Regioni e Province autonome e le Aziende per i Servizi Sanitari, anche in collaborazione con gli Ordini Professionali e le Organizzazioni di categoria.

Oltre all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, le Linee Guida prescrivono l'impiego di dispositivi di protezione individuale (dpi) che comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella scelta del dpi è necessario tenere conto delle caratteristiche delle specie con le quali si può venire a contatto.

Le ambulanze veterinarie e i veicoli privati possono trasportare animali soccorsi dalla strada, quando l'animale è in "stato di necessità, cioè quando "presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio".

Distinti saluti

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

F.TO

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott. Manlio Palei